



STATUTO dell' ASSOCIAZIONE AUTISMO PAVIA O.N.L.U.S.

Art. 1 — COSTITUZIONE - DURATA

E' costituita, ai sensi dell'art. 36 del C.C., l'Associazione denominata "Autismo Pavia Onlus".

L'Associazione adotta come riferimenti legislativi la Legge 266/91, la Legge Regionale 1/2008, il D.Lgs 460/97 e le norme generali del nostro ordinamento giuridico.

I contenuti e la struttura dell'Associazione, organismo aperto, autonomo, aconfessionale, apartitico ed apolitico, sono ispirati a principi di democrazia e di uguaglianza e a criteri di trasparenza amministrativa che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

L' Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 — USO LOCUZIONE ONLUS

Ai sensi dell'Art. 10 del D.Lgs 460 la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus" dovrà essere usato nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 3 — SEDE

L'Associazione ha sede legale in Stradella (Pavia) Via Dellagiovanna n.1. L'Assemblea può, all'occorrenza, trasferire la sede dell'Associazione e procedere all'istituzione di sedi secondarie senza modificare il presente statuto.

Art. 4 - FINALITA'

L'Associazione, senza scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con esplicito riferimento all'art. 10 del D.Lgs. n.460/97. Promuove l'educazione specializzata, l'assistenza sanitaria e sociale, la ricerca scientifica, la formazione degli operatori, la tutela dei diritti civili a favore delle persone autistiche e con disturbi generalizzati dallo sviluppo affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità.

L'Associazione in favore dei soggetti autistici si propone di:

1. creare un collegamento tra le famiglie e valorizzarne le potenzialità terapeutiche ed il valore essenziale, come primaria componente educativa;
2. sostenere, stimolare, collaborare con "equipe" scientifiche allo scopo di orientare la ricerca verso studi all'autismo, le sue cause ed i possibili rimedi. Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi miranti all'integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società;

3. promuovere la diffusione dell'informazione a livello di opinione pubblica e di operatori, mediante corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali dell'autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo;
4. stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni e accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti locali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura etc..) e privati nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi le analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive, avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali;
5. promuovere, costituire, gestire strutture, diurne e/o residenziali riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, idonee a rispondere ai bisogni degli autistici e disabili intellettivi e relazionali;
6. stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da essere avviati a favore delle persone autistiche;

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Le finalità di cui sopra trovano attuazione nell'ambito della programmazione annuale definita dal Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea e resa nota alla totalità dei soci.

Art. 5 — I SOCI

Possono aderire all'Associazione, tutte le persone fisiche e giuridiche che, condividendone gli scopi, presentano formale domanda di adesione impegnandosi ad accettare, senza riserva, lo Statuto e a versare la quota sociale definita annualmente dal Consiglio Direttivo.

I soci si distinguono in:

- soci fondatori, genitori di persone affette da sindrome autistica, familiari entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, tutori e coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituito dell'Associazione
- soci ordinari, coloro che condividendo il perseguimento dei fini associativi si impegnano attivamente per il raggiungimento delle finalità statutarie
- soci sostenitori, coloro che contribuiscono al raggiungimento degli scopi dell'Associazione garantendo un sostegno di qualsiasi natura
- soci onorari, coloro ai quali l'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, riconosce particolari meriti nell'ambito delle finalità dell'Associazione.

L'ammissione sarà deliberata dall'assemblea e decorrerà dalla data della deliberazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle regole associative ed è esclusa ogni sorta di limitazione nella partecipazione alla vita associativa.

I soci hanno diritto di voto, alla conoscenza dei programmi con i quali l'Associazione intende attuare i propri scopi, a partecipare attivamente alle attività promosse dall'Associazione, ad essere nominati alle cariche sociali.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme statutarie e le deliberazioni legalmente adottate dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo, ivi compresi i soci dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto, osservare un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione, svolgere la

propria attività nel rispetto del programma annuale delineato e approvato dall'Assemblea e secondo modalità preventivamente concordate con il Consiglio Direttivo, nonché al versamento della quota sociale annuale.

L'Associazione opera avvalendosi di prestazioni volontarie, libere e gratuite da parte degli associati, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione, e preventivamente autorizzate dal Presidente, nei modi e nelle forme stabilite dall'eventuale regolamento interno e dalla disciplina fiscale; l'attività svolta dal socio rimane incompatibile con qualunque tipo di rapporto lavorativo del socio medesimo con l'Associazione e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento,

o perché prestazioni necessarie per qualificare/specializzare l'attività svolta.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per decesso, recesso, decadenza ed esclusione. Il recesso diventa operante alla presentazione della domanda, senza oneri per il socio. Il socio, che non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto e che non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo successivamente ratificata dall'Assemblea. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione. Contro il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci la cui decisione è inappellabile.

In caso di perdita della qualità di socio per recesso, per esclusione o per qualunque altra causa, né il socio, né i suoi aventi causa potranno pretendere alcunché dall'Associazione.

Art. 6 — ORGANI

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo (Presidente, Segretario e Tesoriere)
- Collegio dei Revisori

Art.7 — ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'Organo sovrano dell'Associazione a cui fanno parte tutti i soci in regola con l'iscrizione al momento della convocazione.

All'Assemblea compete:

- eleggere il Consiglio Direttivo (Presidente, Segretario, Tesoriere)
- approvare le linee guida della programmazione annuale;
- approvare il Bilancio preventivo e consuntivo;
- ratificare l'esclusione dei soci e deliberare in merito ad eventuali ricorsi presentati;
- approvare le modifiche statutarie;
- deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso in forma scritta, contenente la sede, l'ora e l'ordine del giorno, da inviarsi almeno sette giorni prima della data stabilita. L'Assemblea è inoltre convocata dal

Presidente quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati, in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria:

- l'approvazione e le modifiche dello Statuto
- la delibera di scioglimento dell'associazione nonché di incorporazione o fusione con altre strutture analoghe.

Per le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, l'assemblea sarà ritenuta validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, per la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati iscritti e aventi diritto.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di una solo delega da parte di altro socio. E' escluso il voto per corrispondenza.

Art. 8 — CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, costituito da tre componenti nominati dall'Assemblea, si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei suoi membri lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti.

Il Consiglio Direttivo:

- redige il programma di attività in coerenza con le linee approvate dall'Assemblea;
- stabilisce le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non di competenza dell'Assemblea.

Art. 9 — PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è anche il Presidente del Consiglio Direttivo; rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi in giudizio e ha ampi poteri per compiere tutti gli atti necessari per il perseguimento degli scopi dell'Associazione e ha potere di firma. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

In assenza o impedimento del Presidente le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente individuato all'interno del Consiglio Direttivo nel Consigliere più anziano di età.

Art. 10 — SEGRETARIO

Il Segretario provvede a stilare i verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta del Libro Verbali garantendo la dovuta e regolare informativa alla totalità dei soci, nonché il registro degli aderenti. Il Segretario coadiuva il Presidente e il Tesoriere nell'esplicazione di tutte le attività esecutive che si rendono necessarie per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. La carica di Segretario è incompatibile con la carica di Tesoriere.

Art. 11 — TESORIERE

Il Tesoriere cura la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, esegue pagamenti ed incassi, relazione sulla gestione contabile dell'Associazione per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio. La carica di Tesoriere è incompatibile con la carica di Segretario.

Art. 12 — COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori (se ritenuto necessario) ha il controllo amministrativo-finanziario dell'Associazione ed è nominato dal Consiglio Direttivo tra i soci di comprovata competenza e professionalità o, in carenza, viene nominato un professionista esterno. Spetta al Collegio dei Revisori presentare annualmente all'Assemblea dei soci una relazione scritta a corredo del rendiconto economico-finanziario. La carica di Revisore è incompatibile con le altre cariche presenti all'interno del Consiglio Direttivo.

ART.13 — CARICHE SOCIALI E DURATA

Le cariche sociali sono tutte elettive e a titolo gratuito, con il solo rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione nei modi e nelle forme stabilite dall'eventuale regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 14 — COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è costituito da professionisti italiani o stranieri, di provata competenza ed esperienza nel campo dell'autismo ed è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico nomina al suo interno un Coordinatore. Il comitato scientifico svolge, su richiesta, funzione di consulenza.

ART.15— PATRIMONIO E BILANCIO

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi straordinari dei soci;
- sovvenzioni e contributi di privati, dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche, di Organismi Internazionali, dell'Unione Europea;
- entrate derivanti da servizi resi tramite convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali, direttamente connesse e accessorie per natura a quelle statutarie, nei limiti di cui al D.Lgs 460/97;
- interessi attivi e avanzi di gestione
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazione e che concorra a incrementare l'attività sociale.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo e in armonia con le finalità statutarie dell'associazione. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce l'entità della quota sociale non rivalutabile né trasferibile neppure in caso di decesso. I versamenti al fondo di dotazione, e i contributi, le liberalità e le elargizioni possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successioni a titolo particolare, né per successioni a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

L'esercizio sociale dell'Associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto, o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quella a esse direttamente connesse.

ART. 16— SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del suo patrimonio è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno, secondo le modalità previste all'Art. 7. A seguito dello scioglimento, dedotte le passività, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative, in via preferenziale a quelle che ispirate allo stesso ideale perseguano lo stesso scopo, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso potranno essere distribuiti ai soci beni, utili e riserve residui.

ART. 17— RINVIO

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266/91, alla Legge Regionale 1/2008, al D.Lgs 460/97 e alle loro eventuali variazioni.

Data 2010

Il Presidente

Silvia...

Il Segretario

Fabio...

Pavia 2010

REGISTRATO A STRADELLA (PV) addi 1.6.FEB. 2010

di N.ro 623 Serie 3^a con € 171,70

(Benvenuto uno / 70)

di cui €



Per del...
Romco...

